

10856/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Corte dei  
Conti,  
giudizio di  
responsabilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4340/2008

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Cron. 10856

Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di sezione -

Rep.

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione -

Ud. 28/04/2009

Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -

PU

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 4340-2008 proposto da:

FELICI LUCIANO (FLCLCN08438LI82N), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 569, presso lo studio dell'avvocato LOMBARDI COMITE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTETOMASO ERASMO, giusta delega a margine del ricorso;

**ricorrente**

**contro**

2009

492

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO  
MINSITERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

**controricorrente**

**nonchè contro**

ARTIBANI PIETRO;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 396/2007 della CORTE DEI CONTI di  
ROMA, depositata il 30/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIO  
FINOCCHIARO;

udito l'Avvocato Francesco LOMBARDI COMITE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
VINCENZO NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del  
ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Comune di Tivoli, destinatario di un finanziamento di 3 miliardi e 300 milioni di lire, ha acquistato dalla Supertravertino s.p.a. quaranta alloggi da destinare agli sfrattati, nonché le relative aree non residenziali, per complessivi mq 3683 di superficie convenzionale, al prezzo di lire 867.000 al mq.

Avendo, il 9 marzo 1984, la società venditrice comunicato che gli appartamenti erano pronti per la consegna, lo stesso giorno, senza eseguire alcuna verifica, è stato emesso - dal comune acquirente - mandato di pagamento.

A distanza di circa un mese - peraltro - il Sindaco ha istituito una Commissione per la verifica della consistenza degli immobili e sono emerse discordanze tra la superficie acquistata e quella effettivamente pagata, atteso che, considerando anche le cantine che sebbene non indicate nell'atto di compravendita, erano state effettivamente consegnate, è stata accertata una discrepanza (tra le superfici oggetto della vendita e quelle in realtà trasferite) di mq. 426.

Per superare il problema il comune di Tivoli e la venditrice Supertravertino s.p.a. hanno stipulato una transazione nella quale, ferma restando la superficie complessiva convenuta nonché l'importo già erogato, è

A handwritten mark or signature is present on the right margin of the page, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small flourish at the bottom.

stato precisato che la vendita comprendeva altri tre appartamenti, con individuazione di tutti gli annessi e le pertinenze degli alloggi venduti al Comune.

A seguito di tale vicenda è stato promosso nei confronti di FROSI Filippo (dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Tivoli) e di ARTIBANI Pietro e FELICI Luciano (assessori delegati alla edilizia e ai lavori pubblici di quel comune) processo penale per reati di corruzione, avendo gli imputati ricevuto da rappresentanti dalla società venditrice una somma non inferiore a lire 178.900.000 per indurre l'amministrazione comunale a acquistare gli alloggi e di truffa aggravata, per avere gli stessi imputati indotto in errore, mediante artifici e raggiri, la amministrazione comunale sulla effettiva superficie degli alloggi venduti e, soltanto il FROSI anche per il delitto di falso ideologico.

Tale giudizio si è concluso con sentenza del tribunale penale di Roma, passata in giudicato 19 marzo 1996 che, condannato il FROSI per il reato di falso ideologico, ha dichiarato prescritti i reati di corruzione e truffa aggravata.

A seguito di tale pronunzia, da un lato, il comune di Tivoli ha promosso giudizio civile nei confronti sia del FELICI, sia degli altri imputati, per ottenere il



risarcimento dei danni tutti conseguenti ai loro comportamenti illeciti, dall'altro, la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti ha convenuto in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, sia FROSI Filippo sia ARTIBANI Pietro e FELICI Luciano, ravvisando nella vicenda un pregiudizio patrimoniale, quantificato in euro 118.210,79 (pari a lire 228.880.000) consistente nella maggiore spesa sostenuta dal comune a causa della minore consistenza degli alloggi e un danno alla immagine quantificato in via equitativa in euro 51.645,69.

Quanto a quest'ultimo procedimento, svoltasi la istruttoria del caso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 169.856,47 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo e spese di giustizia.

Gravata tale pronunzia sia da FELICI Luciano sia da ARTIBANI Pietro, la Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale, con ordinanza-sentenza 14 giugno - 30 novembre 2007, non definitivamente pronunciando, disposta la riunione degli appelli ha dichiarato le propria giurisdizione sulla controversia, nonché rigettato la eccezione di prescrizione, ordinando, peraltro, al mi-



nistero di depositare copia dell'intero fascicolo del giudizio penale, comprensivo di tutti gli atti della istruttoria dibattimentale e della relativa trascrizione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 10 gennaio 2008, ha proposto ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria FELICI Luciano.

Resiste con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva FROSI Filippo (dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Tivoli), ARTIBANI Pietro e FELICI Luciano (assessori delegati alla edilizia e ai lavori pubblici di quel comune) sono stati tratti a giudizio per i reati di corruzione, avendo gli imputati ricevuto da rappresentanti dalla società Supertravertino s.p.a. - venditrice di un complesso immobiliare al comune di Tivoli - una somma non inferiore a lire 178.900.000 per indurre la amministrazione comunale a acquistare gli alloggi e di truffa aggravata, per avere gli stessi imputati indotto in errore, mediante artifici e raggiri, la amministrazione comunale sulla effettiva superficie degli alloggi venduti



e, soltanto il FROSI anche per il delitto di falso ideologico.

Tale giudizio si è concluso con la sentenza 19 marzo 1996 del tribunale di Roma, che, da un lato, ha condannato il FROSI per il reato di falso ideologico, dall'altro, ha dichiarato prescritti i reati di corruzione e truffa aggravata, contestati a tutti gli imputati.

2. Sempre con riguardo ai fatti già oggetto del ricordato processo penale, il FELICI e gli altri imputati, sono stati ~~sentenziati~~ convenuti - per il risarcimento dei danni - sia innanzi al tribunale di civile di Roma (da parte del Comune di Tivoli), sia innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio (su iniziativa della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti).

Con riguardo al procedimento pendente innanzi al tribunale di Roma il FELICI ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione (deducendo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo al riguardo la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti).

Queste Sezioni Unite, peraltro - con ordinanza 24 marzo 2006, n. 6581 - hanno dichiarato inammissibile il ricordato ricorso per regolamento preventivo giurisdizionale.



zione «giacché le vicende processuali prospettate non configurano una questione di giurisdizione, da dirimersi in sede di regolamento preventivo; questa Corte, infatti, ricollegandosi anche al consolidato orientamento della Corte Costituzionale, con indirizzo del pari consolidato, ha puntualizzato che giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (cfr. Cass. S.U. 3/2/1989 n. 664; 4957/2005; 22277/2004)».

«In ogni caso - hanno nella specie precisato queste Sezioni Unite - la giurisdizione andrebbe riconosciuta al Giudice ordinario, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 24 ottobre 2005 n. 20476, in fattispecie analoga (azione risarcitoria in sede civile nei confronti di pubblici amministratori da fatto reato non definitivamente accertato in sede penale per sopravvenuta estinzione)».

**3.** Il ricorrente, richiamato tale precedente, censura il provvedimento ora impugnato, nella parte in cui



ha ritenuto la giurisdizione della Corte dei conti, con due motivi con i quali denuncia, nell'ordine:

- da un lato «violazione e falsa applicazione degli artt. 382, 1° comma e 41 c.p.c. e dell'art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n.2» [primo motivo];

- dall'altro «difetto di giurisdizione. Falsa applicazione generale dell'art. 367 c.p.c.» [secondo motivo].

Ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto:

- se di fronte al principio di diritto affermato testualmente dalle Sezioni Unite, possa essere disatteso dal Giudice ad quem, per una ritenuta contraddittorietà, valevole questa, semmai, negli ordinari giudizi di impugnazione;

- se un ricorso ordinario per difetto di giurisdizione possa essere disatteso a causa di una precedente pronuncia di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cpc; e se siffatta pronuncia possa ritenersi come chiusura e definizione della controversia, con preclusione di un ulteriore giudizio sulla giurisdizione stessa, mancando una preclusione derivata da un giudicato interno.

4. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.



4. 1. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, in margine al quesito se l'affermazione di infondatezza del gravame o della domanda contenuta nella sentenza che ne abbia pregiudizialmente dichiarato la inammissibilità sia ad ogni effetto priva di rilevanza giuridica, e quindi *tamquam non esset*, in quanto resa sul presupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito, ovvero se essa - ove formulata nei limiti della domande ed eccezioni *hinc et inde* proposte ed al fine di sorreggere la decisione nell'ipotesi di erroneità della statuizione pregiudiziale - possa costituire una autonoma (ancorché subordinata) *ratio decidendi*, le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice hanno affermato:

- occorre distinguere il caso in cui la motivazione di un provvedimento sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione che si è valorizzata) - in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve vincere tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed autosufficiente *ratio decidendi* - dalla ipotesi in cui la motivazione *ad abundantiam* attiene, viceversa, ad altri aspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo



diverse da quella delibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione (di rito) decisa *principaliter*;

- con la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) il giudice definisce e chiude, infatti, il giudizio;

- in questo caso, le considerazioni ulteriori, che comunque egli abbia poi a svolgere, restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non solo perché formulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un *vulnus* al principio fondamentale dell'art. 24 cost.), quanto soprattutto per l'assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della *potestas iudicandi* in relazione al merito della fattispecie controversa;

- quelle ultronee considerazioni non sono, quindi, riconducibili alla decisione (di inammissibilità) che al riguardo egli ha adottato, ma a quella, semmai, che



egli avrebbe adottato ove appunto il correlativo esame non ne fosse risultato precluso;

- le stesse si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali (Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

Le considerazioni che precedono hanno trovato conferma nella giurisprudenza successiva (cfr., ad esempio, Cass. 16 maggio 2007, n. 13997; Cass. 5 luglio 2007, n. 15234, tra le altre) sì che il principio in questione può considerarsi, al momento, diritto vivente.

Certo quanto sopra, non potendosi dubitare che il principio in questione - enunciato con espresso riferimento a una sentenza del giudice del merito - deve trovare applicazione anche con riguardo alle pronunce rese da questa Corte regolatrice, eventualmente a Sezioni Unite, in sede di regolamento di giurisdizione, è evidente che correttamente la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, ora oggetto di ricorso per cassazione, ha dichiarato che «la statuizione, concernente la giurisdizione [contenuta in Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581, resa in sede di regolamento di giurisdizione proposto dall'odierno ricorrente FELICI e che reca il seguente dispositivo



dichiara la inammissibilità del ricorso e la giurisdizione del giudice ordinario] deve considerarsi *tamquam non esset*», con conseguente infondatezza di tutte le censure svolte, al riguardo, dalla difesa del FELICI in questa sede.

4. 2. Anche a prescindere da quanto precede - comunque - l'assunto invocato dall'odierno ricorrente è infondato anche sotto altro, concorrente, profilo e - in particolare - perché prescinde, totalmente, vuoi da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di concorso della giurisdizione della Corte dei conti e di quella del giudice ordinario, in presenza di una condotta del soggetto legato alla Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, che si configuri come integrante un *fatto reato*, vuoi dallo stesso contenuto dell'ordinanza 24 marzo 2006, n. 6581, resa nel procedimento per regolamento di giurisdizione promosso dal FELICI.

Questa Corte regolatrice, in particolare, è fermissima nel ritenere che giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determi-

narsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass., sez. un., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass. 26 novembre 2004, n. 22277).

In applicazione di tali principi e della *regula iuris* puntualmente richiamata in motivazione (secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa è solo tendenzialmente generale, con la conseguenza che sono possibili espresse deroghe legislative, con riferimento al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, da reato, la giurisdizione è del giudice ordinario ponendosi gli artt. 74 e ss. del c.p.p. in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina della responsabilità amministrativa, Cass., sez. un., 24 ottobre 2005, n. 204769), l'ordinanza invocata dalla difesa del ricorrente [Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581] dopo avere ritenuto la inammissibilità del regolamento di giurisdizione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario [esclusivamente] con riferimento alle domande proposte nei confronti del FELICI innanzi al tribunale di Tivoli, e non - certamente - con riguardo alle «diverse» domande proposte nei confronti dello stesso FELICI innanzi alla Corte dei conti (tra le tantissime, nel senso che è



configurabile la giurisdizione della Corte dei conti anche nell'eventualità che per i medesimi fatti, sia intervenuta, in precedenza, sentenza di condanna al risarcimento danni da reato, pronunciata dal giudice ordinario, ad esempio, Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28048).

5. Risultato infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.

Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità avendo svolto attività difensiva esclusivamente il atteso che ha resistito al ricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso;


nulla sulle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 28 aprile 2009.

il Consigliere relatore est.



il P. Presidente



**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista



Deposkata in Cancelleria



oggi, **12 MAG. 2009**  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

